

Atti del Comune

Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive Direzione di Settore

Protocollo

COMUNE DI MILANO
DC ATTIVITÀ PRODUTTI
PG 680907/2015
ASSESSORE
Del 15/12/2015

Milano, 14.12.2015

Oggetto: modifica ordinanza Prot. PG 486596/2015 del 11/09/2015 "Divieto di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella zona di San Siro - Meazza".

IL SINDACO

Richiamata

l'ordinanza Prot. PG 662913/2015 del 04/12/2015 che ha revocato l'ordinanza atti PG 486532/15 ed ha integrato e modificato parzialmente l'ordinanza atti PG 78193/13 avente ad oggetto la "Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa";

Preso atto che

L'articolo 8 punto 5° dell'Ordinanza PG 662913/2015, a tutela dei valori: archeologici, storici, artistici e ambientali di cui al comma 2° e 4°, vieta il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante:

- nelle aree sottoposte al "regolamento del verde";
- nelle aree sottoposte alla disciplina del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali ed Artistici;
- nelle aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano,
 nelle aree di mercato e aree adiacenti lo Stadio Meazza).

Dato atto che

- con ordinanza PG 186198/2011 sono state individuate puntualmente le vie e le piazze della zona di San Siro-Meazza nelle quali è inibito il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante;
- tale inibizione è prevista già dal 1992, anno dal quale l'intera area circostante lo stadio Meazza è stato oggetto di particolari attenzioni e tutele motivate da questioni di ordine pubblico e mobilità sia veicolare che pedonale;



Atti del Comune

Considerato che

- nell'area in questione insistono importanti strutture con vincoli architettonico e paesaggistico e di interesse storico artistico (Ippodromo del Galoppo Quartiere Ippico) nonché lo Stadio Giuseppe Meazza al quale vanno garantite condizioni di sicurezza e ordine pubblico in occasione sia delle manifestazioni sportive, che di quelle musicali e/o, in genere, aggregative;
- per tali motivi ricorrono i presupposti previsti dai punti 4-5-6 dell'art. 8 dell'Ordinanza orari vigente, PG 662913/2015 per i quali il Comune di Milano può interdire le attività di commercio su area pubblica in forma itinerante;

Ritenuto che

per quanto sopra si ritiene necessario, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della Legge Regionale n. 6/2010, così come previsto dall'ordinanza PG 662913/2015 del 04.12.2015, inibire il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante, sia per motivi di pubblico interesse, sia di tutela storico artistico e ambientale:

Tutto ciò premesso e considerato

Vista

- la vigente Ordinanza atti PG 78193/2013 "Disciplina degli orari delle seguenti attività: attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita da parte di artigiani, commercio su aree pubbliche, attività di trattenimento e svago, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatore, estetista e affini, esercizi rimessa", così come integrata e modificata dall'Ordinanza 662913/2015 del 04.12.2015;
- la Legge Regionale n. 6/2010, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 20/2015;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento di delega del 18.3.2013 atti PG 201482

ORDINA

a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza prot PG 186198/2011 ed in revoca dell'ordinanza atti PG 486596/15 che:

- è vietato il commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante nelle vie e piazze ricomprese negli allegati 1 e 2 facenti parte integrante della presente Ordinanza;
- 2. il divieto opera per l'intera giornata 0/24;



Atti del Comune

3. la violazione del divieto è sanzionata ai sensi del comma 6 bis dell'art. 27 della Legge Regionale n. 6/2010.

La presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso innanzi al Prefetto di Milano entro 30 giorni;
- mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti dal d.lgs.
 n. 104 del 2 luglio 2010;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per Il Sindaco L'Assessore al Commercio, Attività produttive, Turismo, Marketing territoriale, Servizi Civici

Franco D'Alfonso

Visto : LL DIRETTORE DI SETTORE Dott. Roberto Mynarin

SAN SIRO - MEAZZA - TOPONOMASTICA

Delimitazione area oggetto della Ordinanza PG 68090 \$\frac{1}{2}\text{2015}

UBICAZIONE	ESTENSIONE	NOTE
LGO DELLO STADIO	Completamente incluso	
PLE DELLO SPORT	Completamente incluso	
PLE MORATTI ANGELO	Completamente inclusa	
PZA AXUM .	Completamente inclusa	
PZA (VIA) SANT'ELENA	Completamente inclusa	
VIA ACHILLE	Completamente inclusa	
VIA BISANZIO	Completamente inclusa	
VIA CAPECELATRO ALFONSO	incluso segmento compreso tra piazza Axum e via Pessano	
VIA DEGLI ALDOBRANDINI	Completamente inclusa	
VIA DEI FOSCARI	Completamente inclusa	
VIA DEI LOREDAN	Completamente inclusa	
VIA DEI PICCOLOMINI	Completamente inclusa	
VIA DEI ROSPIGLIOSI	Completamente inclusa	
VIA DEI SAGREDO	Completamente inclusa	
VIA DEL CENTAURO	Completamente inclusa	
VIA DESSIE'	Completamente inclusa	
VIA FETONTE	Completamente inclusa	
VIA HARAR	Completamente inclusa	
VIA IPPODROMO	Incluso segmento compreso tra via del Centauro e via Pinerolo	
VIA NOVARA	Incluso segmento compreso tra via Harar e via Cascina Bellaria	
VIA PALATINO	Completamente inclusa	
VIA PATROCLO	Completamente inclusa	
VIA PEGASO	Completamente inclusa	
VIA PESSANO	Incluso segmento compreso tra via Dei Rospigliosi e via Capecelatro	
VIA PINEROLO	Incluso segmento compreso tra via Harar e via Ippodromo	
VIA SAN GIUSTO	Incluso segmento compreso tra Incrocio con Harar/Dessiè e via Novara	
VIA TESIO FEDERICO	Completamente inclusa	
VLE CAPRILLI FEDERICO	Incluso segmento compreso tra via Palatino e via Diomede	E' incluso anche il suolo della banchina posta sul lato nord della carraggiata, compreso tra il bordo stradale e il muro perimetrale dell'ippodromo (galoppo)

